



Provincia
di Ancona

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 26/07/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Scopi ed attività	3
Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica	4
Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione.....	4
Art. 5 - Requisiti del richiedente	5
Art. 6 - Capacità finanziaria	6
Art. 7 - Unità da diporto	7
Art. 8 - Locali.....	7
Art. 9 - Arredamento e materiale didattico	8
Art. 10 - Insegnanti ed Istruttori	9
Art. 11 - Organico scuole nautiche	10
Art. 12 - Documenti per l'esercizio della'attività di scuola nautica	11
Art. 13 - Durata e modalità dei corsi	12
Art. 14 - Disciplina dell'autorizzazione	12
Art. 15 - Trasferimento di sede	13
Art. 16 - Orario di apertura	14
Art. 17 - Vigilanza	14
Art. 18 - Sanzioni amministrative	15
Art. 19 - Istituti tecnici Trasporti e Logistica	16
Art. 20 - Autoscuole	16
Art. 21 - Consorzi per l'istruzione nautica.....	17
Art. 22 – Entrata in vigore e norme finali	18

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza delle scuole nautiche che esercitano l'attività sul territorio della Provincia di Ancona, in attuazione dell'art. 42 del Decreto del Ministero dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (S.O.G.U. n. 222 del 22.09.2008) "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto", così come modificato dal D.Lgs. 03.11.2017 n. 229 e dal D.Lgs. del 12.11.2020, n. 160

2. Con il D.lgs. 3.11.2017 n. 229 (G.U. 23 del 29.1.2018) sono state introdotte importanti modifiche al Codice della nautica da diporto; in particolare è stato inserito il capo II ter rubricato "Scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica nel Codice nella Nautica" contenute all'art. 49-septies, come successivamente modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 12.11.2020 n. 160, la nuova disciplina delle scuole nautiche. Tale normativa però, prevede l'emanazione di alcuni decreti attuativi, provvedimenti ministeriali e regolamentari, non ancora pubblicati. Pertanto, in considerazione di quanto suddetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 03.12.2018 ha comunicato che nelle more di emanazione dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina, è confermata la vigenza ed efficacia, seppur in regime transitorio, di regolamenti provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica per quanto non in contrasto con le disposizioni efficaci e quindi applicabili del D.lgs 171/2005, come modificato ed integrato dal D.Lgs 229/2017 e dal D.Lgs. 160/2020.

Art. 2 - Scopi ed attività

1. Si definiscono *Scuole Nautiche* le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività svolte dai "Centri di istruzione per la nautica" di cui all'art. 49-octies del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e smi.

3. L'attività della scuola nautica comprende anche il disbrigo, per i propri allievi, delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle suddette patenti.

4. La sede della scuola nautica, oggetto dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona, è quella dove vengono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria per lo svolgimento delle pratiche amministrative.

5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

6. L'attività di Scuola Nautica può essere svolta anche da:

a. autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95 n. 317, nonché, persone fisiche o giuridiche, non titolari di autoscuola, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - meglio specificati nell'art. 20 del presente Regolamento;

b. Istituti tecnici nautici di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e smi, nelle modalità indicate dalla normativa di settore.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica sul territorio provinciale è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Ancona, su istanza dell'interessato;
2. L'autorizzazione può essere richiesta per:
 - a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui agli artt. 25 e 27 del Decreto Interministeriale 146/2008;
 - b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica categoria B di cui all'art. 26 del Decreto Interministeriale 146/2008.

Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'esercizio dell'attività di scuola nautica va redatta dal richiedente, titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società responsabile della scuola nautica, sottoscritta dallo stesso ed indirizzata a Provincia di Ancona – Settore III - Area 3.5 Controllo ponti e Infrastrutture, Catasto strade e Trasporti – U.O. 3.5.3 Trasporti e Veicoli e trasporti eccezionali, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione della scuola nautica;
 - b) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
 - c) tipologie di patenti per le quali si intendono svolgere i corsi;
 - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali ed i dati anagrafici del richiedente:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) dei soci, se il richiedente è una società di fatto, in nome collettivo o una società in accomandata semplice;
 - c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.
4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al seguente art. 5;
 - b) Certificato CCIAA, copia dell'atto costitutivo registrato e copia dello statuto, nei casi previsti, ed eventuali modificazioni per le società;
 - c) documentazione comprovante il possesso della capacità finanziaria di cui all'art. 6;
 - d) documentazione comprovante la proprietà e/o disponibilità dei locali aventi i requisiti di cui all'art. 8;
 - e) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 8, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- f) planimetria catastale e planimetria quotata in scala 1:100, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- g) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente all'art. 9;
- h) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:
 - polizze assicurative;
 - licenza di navigazione e/o eventuale certificato di uso del motore;
 - contratti di acquisto;
 - contratti di leasing, ovvero di altri contratti di utilizzazione;
 - certificazione del pagamento degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.
- i) polizza assicurativa globale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone nei locali sede dello svolgimento delle lezioni teoriche con i massimali previsti dalle normative vigenti;
- l) ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo;
- m) attestazione del versamento a favore della Provincia di € 50,00 per le spese di istruttoria e di verifica, anche mediante sopralluogo;

5. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà documentare l'avvenuta annotazione dell'inizio dell'attività di Scuola Nautica al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ancona; in assenza verrà disposta la sospensione dell'autorizzazione rilasciata e, trascorsi ulteriori tre mesi, la revoca della stessa.

Art. 5 - Requisiti del richiedente

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente ai sensi dell'art.39, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) aver compiuto gli anni 21;
- c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- d) se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Tale requisito si intende soddisfatto se l'interessato:
 - ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b),
 - è in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ);
- e) disporre della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- f) salvo che il reato non sia estinto o non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione:
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,

- non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata,

- non avere riportato condanne ad una pena detentiva non inferiore ad anni tre, o più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o per uno dei delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere dalla pena irrogata;

g) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) proprietà e/o disponibilità giuridica dei **locali** costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

b) proprietà o disponibilità giuridica delle **unità da diporto**, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

c) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 9;

d) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento nel rispetto dell'art. 10.

3. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società e pertanto il possesso dei requisiti lettere a), b), c), d) f) e g) di cui al comma 1 deve essere dimostrato dal legale rappresentante che è responsabile della scuola nautica; mentre i requisiti di cui alla lettera e) del comma 1 e quelli di cui al comma 2 devono essere dimostrati dalla società.

4. Nel caso di domanda per l'apertura di sedi secondarie, per ciascuna di esse, deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede principale.

5. I requisiti e le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere, a pena di revoca, durante l'intero periodo di validità della stessa.

Art. 6 -Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica devono dimostrare adeguata capacità finanziaria consistente in:

a) proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, del valore non inferiore a Euro 51.645,69;

b) attestazione di affidamento, riferita ad un importo di Euro 25.822,84, nelle varie forme tecniche, rilasciata da Aziende o Istituti di credito oppure da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,49 e formulata secondo lo schema allegato al DM n. 317/95 relativo alle autoscuole.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a), al fine della determinazione del valore dei beni immobili è possibile considerarne il valore catastale o quello risultante da perizia giurata redatta da tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale. Nel caso di comproprietà dei suddetti immobili si farà riferimento alla quota di valore pari alla quota di comproprietà. In ogni caso la proprietà degli immobili deve essere comprovata attraverso la trasmissione di:

- copia autenticata del titolo di proprietà,

- dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà attestante l'inesistenza sulla proprietà stessa di diritti reali di garanzia, pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti a seguito dei quali il proprietario non ne possa disporre liberamente,
- visura catastale.

Art. 7 - Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi abilitazione alla navigazione corrispondenti e compatibili con i corsi di insegnamento autorizzati come individuati all'art. 3.
2. La disponibilità di cui al precedente comma si intende dimostrata nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della Scuola Nautica risulta proprietario o armatore dell'unità o abbia stipulato un contratto di locazione o comodato registrato che ne preveda espressamente l'utilizzo per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami.
3. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di copertura assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Durante le esercitazioni pratiche i suddetti mezzi devono esporre, in modo ben visibile, pannelli rettangolari recanti la scritta "SCUOLA NAUTICA" a caratteri neri su fondo bianco. Devono, inoltre, essere dotati di un megafono o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito.
5. Le unità possono essere utilizzate esclusivamente presso una sola Scuola Nautica. Nel caso di scuole facenti capo ad un unico titolare, ogni sede deve disporre di un proprio mezzo, fermo restando la possibilità di utilizzare le unità da diporto presso diverse sedi autorizzate.
6. Eventuali variazioni del numero e della tipologia delle unità da diporto di una Scuola Nautica devono essere comunicate ed autorizzate dalla Provincia.

Art. 8 - Locali

1. I locali della Scuola Nautica devono essere costituiti da un'autonoma unità immobiliare all'interno della quale non può essere svolta altra attività. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica in riferimento a tale attività, o in mancanza di specifico riferimento, all'attività commerciale. I locali dovranno essere idonei ed agibili riguardo alla destinazione d'uso ed alle norme e strumenti urbanistici, edilizi e igienico-sanitari applicabili. Gli stessi devono essere in regola rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio e degli impianti, di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. I locali della scuola nautica devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo, di almeno mq 10 di superficie;

- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati (anche, eventualmente, in maniera artificiale);
- d) la categoria catastale deve essere conforme all'attività da svolgere in essi (C1 - A10 - D/8).

3. Nell'ufficio di segreteria devono essere affissi in via permanente ed in posizione tale da consentirne agevolmente la lettura:
- a) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica rilasciata dalla Provincia di Ancona;
 - b) Tariffario.

Art. 9 - Arredamento e materiale didattico

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra o un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di 1,10m x 0,80m o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
- d) almeno 2 tavoli da carteggio per le scuole nautiche per patenti entro le 12 miglia, almeno 4 tavoli da carteggio per patenti senza limiti dalla costa.

2. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

STRUMENTI

- a) bussola marina e sestante;
- b) barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- c) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);

SUSSIDI

- a) Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- b) carte nautiche di scala diversa, squadrette ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- c) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- d) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- e) carte di analisi meteorologica;
- f) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- g) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- h) modello in scala di sezione di nave ovvero tavole grafiche raffiguranti le strutture principali di uno scafo;
- i) rappresentazione grafica delle attrezzature e principali manovre di una unità a vela ovvero modello in scala;

- j) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero relativo modello;
- k) rappresentazione grafica relativa ai segnali previsti dal regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- l) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovre per prevenire gli abbordi in mare;
- m) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- a) fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- b) portolano del Mediterraneo;
- c) elenco dei fari e segnali da nebbia;
- d) leggi, regolamenti e normativa che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della Navigazione.

4. I sussidi di cui al precedente punto 3, ad eccezione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, giudicati idonei dall'amministrazione che esprime il proprio parere in fase di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 - Insegnati ed Istruttori

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico (Insegnanti) presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano di diporto, i docenti degli istituti tecnici così come individuati al comma 9 dell'art. 23 del D. Lgs. 160/2020, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina Militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dagli istruttori professionali di vela iscritti nell'apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di cui all'art. 49-sexies del D.Lgs.171/2005 e smi;

2. Possono svolgere l'attività di istruzione pratica (Istruttori) presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dagli istruttori professionali di vela iscritti nell'apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti di cui all'art. 49-sexies del D.Lgs.171/2005 e smi;

3. Gli insegnanti e gli istruttori di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a ventuno anni;
- b) Possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) Se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Tale requisito si intende soddisfatto se l'interessato:

- ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b),
 - è in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ);
- d) Possesso dei requisiti morali previsti al punto e) comma 1 art.5 del presente Regolamento e che non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
- e) Se istruttori, possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o da strutture pubbliche o private convenzionate ai sensi della Legge 29/02/1980, n. 33.

Art. 11 - Organico scuole nautiche

1. A ciascuna sede della Scuola Nautica è preposto un Responsabile Didattico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 5 del presente Regolamento ad eccezione della capacità finanziaria. Per la sede principale il Responsabile didattico può coincidere con il titolare o legale rappresentante della Scuola Nautica. Per le ulteriori sedi il Responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica e, nel caso di società, un socio o un amministratore. Lo stesso Responsabile didattico può essere preposto fino ad un massimo di due ulteriori sedi ubicate nell'ambito del territorio della Provincia.

2. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione delle esercitazioni pratiche.

3. La scuola nautica, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta fra quelle di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, deve disporre di almeno un insegnante di teoria ed almeno un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico che posseggano dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Le due funzioni possono essere svolte anche dallo stesso soggetto, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante, ovvero con il Responsabile didattico.

4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

5. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza e tali orari dovranno essere comunicati alla Provincia che provvede al rilascio del relativo nullaosta.

6. La prestazione dell'attività da parte del personale docente, anche nel caso di supplenza temporanea, deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di rapporti di lavoro, in materia previdenziale e assicurativa.

7. Il personale docente che presta la propria attività in via secondaria, e che abbia quindi in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve necessariamente acquisire il nulla osta dal datore di lavoro principale.

8. Il personale insegnante e istruttore per esercitare l'attività, anche nel caso di supplenza temporanea, è autorizzato dalla Provincia, previa presentazione da parte della scuola Nautica di apposita istanza in bollo. Alla domanda deve essere allegata:

- a) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10;
- b) Documentazione idonea a dimostrare la forma attraverso cui la prestazione viene resa nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

9. L'autorizzazione alla funzione di istruttore o insegnante è soggetta a rinnovo annuale su richiesta del titolare della Scuola Nautica previa dimostrazione del permanere dei requisiti necessari.

10. La cessazione della funzione di docente da parte del personale autorizzato deve essere comunicata alla Provincia dal titolare della Scuola Nautica entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, con la restituzione dell'originale dell'autorizzazione rilasciata al personale cessato.

Art. 12 - Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia e contenenti i seguenti elementi fondamentali:

- a) Registro d'iscrizione riportante: numero progressivo, data d'iscrizione, generalità degli allievi, categoria di patente che l'allievo intende conseguire, numero di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo, data degli esami di teoria e delle prove pratiche e relativo esito;
- b) Registro delle lezioni teoriche e pratiche contenente: numero d'iscrizione nel registro e generalità degli allievi, data e ora delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, unità da diporto con cui sono effettuate le esercitazioni;
- c) Scheda per l'ammissione all'esame di teoria contenente le generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sulla sua ammissibilità alla prova di esame,
- d) Scheda per l'ammissione all'esame contenente le generalità di ogni singolo allievo, il numero (e le ore) di lezioni frequentate ed esercitazioni praticate, e il giudizio dell'insegnante sulla sua ammissibilità alla prova di esame.

2. I registri e le schede di cui al precedente punto 1 devono essere esibiti a semplice richiesta da parte della Provincia o di altra Amministrazione alla quale è richiesta l'effettuazione degli esami. Tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni presso la sede della Scuola Nautica o, in caso di cessazione dell'attività, presso la residenza del titolare.

3. In occasione della presentazione agli esami copia delle schede compilate deve essere allegata al fascicolo degli allievi della scuola.

Art. 13 - Durata e modalità dei corsi

1. Il numero minimo e la durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche necessarie per la presentazione dei candidati agli esami sono stabiliti in funzione del tipo di patente nautica da conseguire dalla normativa vigente;
2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente punto 1, la determinazione del numero e della durata delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio degli insegnanti e istruttori della Scuola Nautica, i quali, ognuno per il proprio ambito, attestano, mediante la compilazione delle schede di cui al precedente art. 12 sottoscritte anche dal titolare della Scuola Nautica, che i candidati hanno frequentato almeno il numero minimo di ore previste in relazione al tipo di patente richiesta e che hanno un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico;

Art. 14 - Disciplina dell'autorizzazione

1. Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, da parte del titolare della autorizzazione che dovrà produrre al riguardo la necessaria documentazione;
2. In particolare, sono soggette alla presentazione di una nuova SCIA le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti morali e personali di cui all'art. 5, consentono l'esercizio dell'attività di scuola nautica;
 - b) le trasformazioni societarie comprese l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci;
 - c) l'apertura di sedi secondarie;
 - d) il trasferimento di sede della scuola nautica o sue modifiche strutturali;
 - e) inserimento/distrazione/sostituzione di mezzi nautici.
3. La perdita di anche uno solo dei requisiti o delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo della immediata astensione dall'attività e deve essere comunicata entro i tre giorni lavorativi successivi all'evento. Il mancato rispetto dell'obbligo della immediata astensione comporta l'applicazione delle sanzioni indicate al successivo art. 18;
4. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 12 previa motivata richiesta scritta, in bollo e con firma autenticata, avanzata dall'avente titolo e rivolta alla Provincia, che ne prende atto. In presenza di gravi e documentati motivi, da comunicare con le modalità di cui sopra, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di mesi;
5. Tali sospensioni non danno luogo a sanzione. Nell'arco di un quinquennio non è possibile superare il periodo complessivo di 18 mesi di sospensione;
6. La riattivazione dell'attività, successiva ad una sospensione, deve essere preventivamente comunicata alla Provincia al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di competenza della stessa;
7. L'ingiustificata sospensione dell'attività o la mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione, in assenza di cessione d'azienda da parte del titolare dell'autorizzazione, comporta la revoca della autorizzazione stessa;

8. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa". Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l'avente causa al fine di poter esercitare l'attività di Scuola Nautica è tenuto a richiedere, secondo le previsioni del precedente art. 4, a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente, che viene revocata; l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti da parte del richiedente. Dalla data del trasferimento del complesso aziendale la validità dell'autorizzazione precedente si intende decaduta e, pertanto, l'eventuale continuazione dell'attività di Scuola Nautica da chiunque esercitata configura l'ipotesi di esercizio abusivo dell'attività a carico dello stesso. Dell'avvenuta cessione d'azienda il titolare deve darne comunicazione alla Provincia entro 10 giorni dalla data di efficacia dell'atto, sollevando l'Ente da ogni responsabilità;
9. Entro il medesimo termine di 10 giorni previsto per la comunicazione di avvenuta cessione d'azienda il cedente è tenuto a restituire alla Provincia l'atto originale di autorizzazione della Scuola Nautica e del personale e le schede di ammissione agli esami non utilizzate;
10. Nel caso di impedimento motivato del titolare o del legale rappresentante, in caso di società, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività della Scuola Nautica per un periodo massimo di sei mesi;
11. Nel caso di cui al precedente punto 8, su apposita richiesta, la Provincia può consentire il proseguimento dell'attività di Scuola nautica, previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti richiesti per il soggetto impedito e sempre che la Scuola Nautica continui ad essere dotata del prescritto personale didattico. Alla richiesta, dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'impedimento, l'atto di nomina del sostituto, sottoscritta per accettazione dall'interessato e la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo al sostituto. Il proseguimento provvisorio dell'attività, non potrà comunque protrarsi oltre il settimo mese calcolato dalla data dell'inizio dell'impedimento indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza;
12. In tutti i casi, la prosecuzione dell'attività o la gestione della Scuola Nautica senza l'autorizzazione della Provincia è soggetta alla sanzione prevista per l'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione di cui al successivo art. 18 comma 7;
13. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, tutte le variazioni riguardanti il soggetto societario devono essere comunicate, con produzione della relativa documentazione, entro 30 giorni dal fatto alla Provincia che provvede a prenderne atto, qualora le modifiche non comportino la richiesta ed il rilascio di una nuova autorizzazione;
14. Nell'ipotesi di trasformazione di forme societarie, da comunicarsi entro 30 giorni dal fatto, su istanza dell'interessato viene rilasciata una nuova autorizzazione, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente;
15. La variazione della sola denominazione della Scuola Nautica senza alcuna modifica sostanziale, il titolare deve necessariamente comunicarlo alla Provincia che provvede alla presa d'atto.

Art. 15 - Trasferimento di sede

1. Su richiesta dell'interessato il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di autorizzazione da parte della Provincia, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei

locali. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Provincia di Ancona a mezzo pec.

Alla stessa deve essere allegata:

- a. Tutta la documentazione riferita ai nuovi locali analogamente a quanto previsto per gli stessi al fine del primo rilascio dell'autorizzazione;
- b. Attestazione di avvenuto versamento di Euro 50,00 per spese d'istruttoria, sopralluoghi, vigilanza a favore della Provincia di Ancona;

2. Accertata l'idoneità dei locali, il successivo rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella precedente, potrà avvenire solo previa consegna da parte dell'interessato di apposita marca da bollo, del valore previsto dalle norme vigenti, da applicare sull'autorizzazione. Dalla data di rilascio della nuova autorizzazione la precedente cessa di essere valida e deve essere restituita alla Provincia.

Art. 16 - Orario di aperura

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società dovrà comunicare alla Provincia l'orario di apertura al pubblico della Scuola Nautica. Tale orario, rispettoso di eventuale vincolante normativa comunale applicabile, dovrà essere permanentemente esposto all'ingresso dei locali autorizzati in maniera che sia visibile dall'esterno degli stessi;

2. Ogni variazione definitiva dell'orario dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia;

3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia eventuali periodi di chiusura temporanea per ferie prima dell'inizio degli stessi. Nei casi di temporanea chiusura per eventi imprevisti o malattia dovrà esserne data comunicazione entro i tre giorni lavorativi successivi all'inizio della stessa.

Art. 17 - Vigilanza

1. Ai sensi della normativa vigente, la vigilanza amministrativa e tecnica sulle Scuole Nautiche è svolta dalla Provincia tramite il personale dell'ufficio competente in materia Trasporti all'uopo destinato;

2. La Provincia ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento a verifica la persistenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla scuola nautica ed al personale docente. La verifica è effettuata richiedendo le informazioni direttamente all'impresa interessata o alle amministrazioni competenti;

3. Il personale addetto alla vigilanza può, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi, anche fotografici, e ad ogni altra operazione tecnica o adempimento amministrativo;

4. A seguito di sopralluogo di vigilanza, viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità riscontrate. Esse, laddove possibile, sono immediatamente contestate al titolare o responsabile della Scuola Nautica mediante consegna di copia di verbale da sottoscrivere per ricevuta, altrimenti sono contestate mediante invio dello stesso verbale a mezzo di posta certificata. Con tale verbale è assegnato il termine perentorio di 15 giorni, naturali e consecutivi, entro il quale far pervenire alla Provincia eventuali documenti e scritti difensivi o chiedere di essere sentito personalmente;

5. Sono considerati non persistenti quei requisiti per i quali l'impresa non fornisce, entro il termine

fissato dalla Provincia in occasione delle verifiche disposte ai sensi del comma precedente, le informazioni necessarie per documentarne la persistenza;

6. Successivamente, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare o responsabile della Scuola invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di 30 giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida sarà adottato provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'autorizzazione.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

1. Le Scuole Nautiche sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: diffida, sospensione e revoca nonché a sanzioni amministrative pecuniarie regolate dalla Legge 689/81 e dal D.Lgs. 267/2000, art. 7bis;

2. Qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività, il Dirigente del competente Settore in materia di Trasporti della Provincia, diffida il titolare o il responsabile della Scuola Nautica, intimandogli di eliminare le irregolarità riscontrate, entro un termine temporale non inferiore a 30 giorni, e/o a modificare la condotta mantenuta. Nel caso di inottemperanza alla diffida sarà adottato provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'autorizzazione;

3. La sospensione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, la Scuola Nautica non può svolgere la propria attività. La violazione di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione;

4. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi nei seguenti casi:

- a. quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso stabiliti, il soggetto non elimini le irregolarità contestate o non modifichi la condotta mantenuta;
- b. all'emanazione di tre provvedimenti sanzionatori di diffida in un triennio;
- c. utilizzo di insegnanti o istruttori privi dei requisiti prescritti;
- d. trasferimento di sede della Scuola in assenza della preventiva autorizzazione da parte della Provincia;
- e. nel caso di autorizzazione rilasciata a società, qualora sia variato il legale rappresentante responsabile della Scuola e non sia stata fatta nei termini la dovuta comunicazione;

5. Al solo fine di ridurre al minimo il disagio per gli allievi iscritti, l'efficacia del provvedimento sospensivo, tranne i casi in cui renda necessaria ed indifferibile l'immediatezza del provvedimento, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua notifica;

6. L'autorizzazione viene revocata, e quindi definitivamente impedita la prosecuzione dell'attività della Scuola Nautica, nei seguenti casi:

- a. Siano stati adottati più di 3 provvedimenti di sospensione in cinque anni;
- b. Il decesso del titolare dell'autorizzazione in assenza di eredi o aventi causa;
- c. La trasformazione societaria;
- d. Il trasferimento aziendale;
- e. L'esplicita rinuncia degli aventi diritto;
- f. Siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali prescritti per il rilascio dell'autorizzazione con la precisazione che nel caso dei reati di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. e la revoca dovrà essere disposta solo in caso di condanna con sentenza definitiva;
- g. Vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;

h. La mancata iscrizione dei allievi per un periodo di 12 mesi naturali e consecutivi.

7. Chiunque svolga attività di Scuola Nautica senza l'autorizzazione della Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 11.130,00, ad Euro 16.694,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola e della cessazione dell'attività.

8. Chiunque non rispetti l'obbligo di immediata astensione previsto dal precedente art. 14 c. 2, nel caso di perdita dei requisiti o condizioni prescritte per rilascio dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 ad Euro 5.000,00.

9. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle Scuole Nautiche senza essere abilitato e autorizzato ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 695,00, mentre la scuola nautica sarà soggetta alla sospensione dell'attività.

10. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate e fatto salvo il fatto che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Art. 19 - Istituti tecnici Trasporti e Logistica

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 c. 3 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008 gli Istituti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ricadenti nel territorio della Provincia di Ancona possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica dietro presentazione di apposita domanda, in bollo, sottoscritta da parte del Dirigente Scolastico dell'istituto;

2. La domanda deve contenere:

- a) sede dell'istituto presso il quale sarà svolta l'attività,
- b) tipologia di patenti per le quali è richiesta l'autorizzazione,
- c) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame;

3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista all'articolo 5 comma 3 con la sola esclusione di quelle di cui alle lettere a, b, c del precedente comma 1 dello stesso articolo;

4. Con la domanda può essere indicato il soggetto, scelto fra il personale docente, al quale è affidata la responsabilità della Scuola Nautica che, in assenza, resta in capo al Dirigente dell'Istituto. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di insegnamento della teoria e istruzione pratica degli allievi della Scuola Nautica, per gli Istituti Tecnici trasporti e logistica non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del presente regolamento;

5. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.

Art. 20 - Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 317/95 e s.m.i., possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'attività di scuola nautica;

2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono:
 - a) Disporre dei locali aventi le caratteristiche prescritte dall'art. 3, commi 1 e 2 del DM 317/95;
 - b) Essere dotate del personale, delle attrezzature, del materiale didattico e degli strumenti nautici per la formazione dei candidati agli esami, previsti nel presente regolamento;
 - c) Avere disponibilità di unità da diporto abilitata alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

Art. 21 - Consorzi per l'istruzione nautica

1. È possibile per le scuole nautiche costituire un consorzio secondo quanto disposto dal codice civile (ex art.2602 e seg.), e richiederne il riconoscimento alla Provincia di Ancona la cui appartenenza sarà attestata dal presidente del consorzio che annualmente dovrà presentare presso gli uffici della Provincia di Ancona l'elenco completo degli aderenti.

2. Il Consorzio, costituito da due o più scuole nautiche, è riconosciuto dalla Provincia di Ancona. Il rilascio dell'autorizzazione al consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le Scuole Nautiche.

3. Ai fini del riconoscimento, il consorzio presenta apposita S.C.I.A. di inizio di attività, recante:

- a) la denominazione delle Scuole Nautiche aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
- b) le generalità del responsabile del consorzio, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
- c) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere
- d) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il consorzio si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le Scuole nautiche consorziate hanno conferito allo stesso;
- e) l'ubicazione della sede del consorzio nautico, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle scuole consorziate, ma sempre in locali differenti da quelli delle scuole aderenti;

4. I locali da adibire a sede del consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate, conformi aa quanto stabilito all'art. 8 del presente regolamento e forniti dell'arredamento e dell'attrezzatura didattica di cui all'art. 9, qualora vi si svolgano lezioni teoriche.

5. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee. Per le unità da diporto in dotazione, le scuole nautiche ed i consorzi provvedono alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

6. Ai consorzi possono confluire solo gli allievi iscritti presso le scuole consorziate aderenti previa annotazione su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente.

7. Ai consorzi si applicano le disposizioni per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'art. 12 e, salvo diversa disposizione di legge, le norme contenute nel presente regolamento.

8. Le scuole nautiche aderenti continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.

Art. 22 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione;
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuna Scuola Nautica operante nella Provincia di Ancona;
3. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente regolamento dovranno essere compiuti entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore dandone comunicazione alla Provincia. Il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, in caso di gravi o particolari e giustificati motivi, può concedere proroghe al termine previsto al precedente comma ma queste non possono superare di oltre sei mesi quello originariamente stabilito e dovranno essere supportate da fatti oggettivamente documentati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni e integrazioni della normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente Regolamento.